Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 4 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 novembre 1938-XVII, n. 2297.

Erezione in ente morale della Fondazione « 1° Reggimento pontieri ».

N. 2297. R. decreto 4 novembre 1938-XVII, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la Fondazione « 1° Reggimento pontieri » viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1939-XVII

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 899.

Approvazione di norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII le disposizioni dell'articolo unico del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 798, si applicano nei riguardi di coloro che, fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, abbiano partecipato ad operazioni belliche in occasione di servizio non isolato all'estero, da valutarsi con criterio discrezionale dal Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 900.

Istituzione delle categorie dei geofisici e degli assistenti di meteorologia nel Corpo del Genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

a) Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

« I tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria, in chimica o in chimica industriale, ed abilitati all'esercizio della professione, ovvero in fisica, in fisico-matematica o in matematica, o muniti della laurea della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli.

« I laureati in fisica, fisico-matematica o matematica, o dalla Sezione di Magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, potranno concorrere solo per la categoria geofisici di cui al successivo art. 14 ».

b) L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« I tenenti del genio aeronautico, all'atto della nomina, vengono assegnati ad una delle seguenti categorie:

1ª categoria: ufficiali ingegneri aeronautici;
2ª categoria: ufficiali ingegneri edili;
3ª categoria: ufficiali ingegneri radio-elettricisti;
4ª categoria: ufficiali ingegneri d'armamento;
5ª categoria: ufficiali ingegneri chimici;
6ª categoria: ufficiali geofisici.

« Per gli ufficiali delle prime quattro categorie l'assegnazione ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini. Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia a domanda, sia d'autorità, in relazione alle esigenze del servizio, il passaggio da una delle predette categorie all'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con determinazione Ministeriale.

« Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici possono inoltre, a loro domanda, essere ammessi a frequentare corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

« Per gli ufficiali ingegneri chimici e per i geofisici, l'assegnazione, rispettivamente alle categorie 5ª e 6ª è definitiva: per essi non è ammesso il passaggio ad alcun'altra categoria ».

c) Al primo comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo:

« Potranno altresì essere ammessi al detto concorso, ma esclusivamente per la nomina a sottotenente nella categoria assistenti di meteorologia, i marescialli in servizio permanente della categoria radio-aerologisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ».

d) Nell'art. 22, il capoverso relativo al Corpo del genio aeronautico è sostituito dal seguente:

« *Corpo del genio aeronautico.*

1° ruolo ingegneri;
2° ruolo assistenti tecnici:
I) categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;
II) categoria assistenti di meteorologia ».

e) All'art. 24 quale fu sostituito dall'art. 1, lettera *f*), del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, dopo le parole « per gli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri » sono aggiunte le seguenti: « eccetto per quelli della categoria 6ª (geofisici) i quali non possono progredire nella carriera oltre il grado di colonnello ».

f) Al capo secondo titolo 3° è aggiunto il seguente:

« § 3. — *Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.*

« Art. 44-*bis.* — L'avanzamento per gli ufficiali geofisici può aver luogo ad anzianità, a scelta o a scelta assoluta ma è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore la necessaria vacanza secondo la tabella di cui alla nota (6) alla tabella organica degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220 ».

g) All'art. 40 è aggiunto il seguente comma:

« Eccezionalmente, e in vista di particolari benemerenze, potrà essere consentito agli ufficiali nelle condizioni di cui sopra una terza promozione da conferirsi indipendentemente dal compimento dei corsi obbligatori prescritti per l'avanzamento su proposta delle autorità gerarchiche e previo giudizio favorevole ad unanimità di voti della Commissione superiore d'avanzamento, la quale determinerà, altresì, il posto di ruolo da assegnarsi nel nuovo grado ».

h) I primi due comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorchè esistano le necessarie vacanze organiche non possono essere promossi ad anzianità al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianità tutti gli ufficiali del ruolo naviganti della stessa anzianità di grado che abbiano la medesima anzianità di servizio permanente e che abbiano avuto normale andamento di carriera.

« Eccezione fatta per l'avanzamento a scelta assoluta al grado di colonnello, gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma restando l'osservanza delle norme di cui agli articoli 27 e 28 e semprechè esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale della stessa anzianità di grado che abbia la medesima anzianità di nomina in servizio permanente, inscritto sul quadro di avanzamento a scelta ».

Art. 2.

Nella tabella organica degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, è aggiunta la seguente nota (6):

« Nei vari gradi del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, fino a colonnello, la consistenza numerica degli ufficiali geofisici rimane stabilita dalla seguente tabella:

GRADI	al 1° gennaio 1939-XVII	al 1° gennaio 1940-XVIII	al 1° gennaio 1941-XIX
Colonnello	3	3	4
Tenente colonnello	7	8	9
Maggiore	5	6	7
Capitano	25	29	33
Tenente	20	24	27
	60	70	80

Nella tabella organica degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, è aggiunta la seguente nota (7):

« Nei vari gradi della categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, la consistenza numerica degli ufficiali rimane stabilita dalla seguente tabella:

GRADI	al 1° gennaio 1939-XVII	al 1° gennaio 1940-XVIII	al 1° gennaio 1941-XIX
Capitani	38	47	56
Subalterni	64	79	94
	102	126	150

Art. 3.

Per la prima copertura dei posti della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e della cateforia assistenti di meteorologia del ruolo assistenti del Corpo anzidetto, il Ministero dell'aeronautica è autorizzato:

a) a nominare ufficiali in servizio permanente nei ruoli stessi con decorrenza 1° aprile 1939, i personali civili della Regia aeronautica che appartengano rispettivamente ai ruoli dei geofisici o degli assistenti di aerologia e cartografi di aerologia, purchè siano riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare e purchè alla data suddetta abbiano un'età tale che consenta loro di appartenere ai ruoli militari del servizio permanente pari alla permanenza minima prescritta dall'art. 30 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale dovrebbero essere nominati.

Dette nomine avranno luogo, su domanda degli interessati, e previo accertamento della idoneità fisica, nel grado iniziale del corrispondente ruolo militare, salvo per quelli che ricoprissero nei ruoli civili gradi parificati a gradi superiori a quello iniziale del ruolo militare, per i quali la nomina potrà aver luogo nel grado immediatamente inferiore a quello ricoperto nel ruolo civile di appartenenza.

Le nomine di cui sopra s'intendono subordinate — per gli aspiranti alla categoria geofisici — al possesso della prescritta laurea e — per gli aspiranti alla categoria assistenti di meteorologia — al possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Il numero massimo dei posti da coprirsi mediante tali nomine è fissato come segue:

Ruolo ingegneri: categoria geofisici.

Maggiori	N. 1
Capitani	» 4
Tenenti	» 4

Ruolo assistenti tecnici: categoria assistenti di meteorologia.

Capitani	N. 2
Tenenti	» 6
Sottotenenti	» 26

I posti che non venissero ricoperti nei gradi superiori potranno essere conferiti nei gradi inferiori.

Eccezionalmente, potranno essere trasferiti — a domanda — nel ruolo assistenti tecnici (categoria assistenti di meteorologia) i geofisici dei ruoli civili che non possano essere trasferiti nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico (categoria geofisici) per aver superato i limiti di età di cui sopra. Il grado da conferire, in tal caso, sarà corrispondente a quello rivestito nel ruolo civile salvo per i geofisici civili che rivestano grado superiore al 9°, ai quali non potrà essere conferito che il grado di capitano. Tali ultime nomine potranno essere conferite anche in eccedenza al numero dei posti come sopra fissato;

b) a bandire un concorso, per titoli e per esami, per la nomina al grado iniziale del ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico (categoria geofisici) fra i cittadini italiani in possesso della prescritta laurea e per la nomina al grado iniziale del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico (categoria assistenti di meteorologia) fra i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola media di grado superiore Regia o pareggiata.

Il numero dei posti da mettersi a concorso non potrà superare i 30 per la categoria geofisici del ruolo ingegneri ed i 45 per la categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti tecnici.

Per la partecipazione al concorso stesso i candidati non dovranno aver superato, alla data della presente legge, l'età massima appresso indicata:

1) geofisici . . . . 36 anni;
2) assistenti di meteorologia 30 anni.

Ai limiti suddetti sono applicabili le maggiorazioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Inoltre, i limiti stessi potranno essere aumentati della metà del servizio effettivamente prestato — in qualsiasi tempo e qualità — nella Regia aeronautica alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè con funzioni rispettivamente di geofisici o assistenti o cartografi di aerologia e da valutarsi, comunque, per non più di cinque anni.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti capoversi sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non si superino i 38 anni di età.

Le nomine dei vincitori dei detti concorsi saranno effettuate dopo quelle di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 4.

I ruoli civili dei geofisici, assistenti di aerologia e cartografi di aerologia, sono conservati con carattere transitorio.

Essi risulteranno inizialmente costituiti dai soli posti dei singoli gradi che rimarranno di fatto occupati dopo i trasferimenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, salvo quanto potrà essere disposto in base al terzo comma del presente articolo.

I posti che successivamente si renderanno vacanti saranno portati in diminuzione negli organici come sopra risultanti a partire dai gradi iniziali.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le condizioni di carriera eventualmente necessarie per i funzionari dei ruoli stessi che — per qualsiasi ragione — non conseguano la nomina ad ufficiale in servizio permanente secondo le norme della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

Modificazioni agli articoli 70 e 100 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) trenta per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) quindici per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;

c) venti per cento alla ditta appaltatrice nel caso di gestione appaltata, ovvero al comune nel caso di gestione diretta;

d) cinque per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;

e) trenta per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

« Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.

« Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune.

« Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa ai termini del successivo articolo 90.

« In relazione al versamento di cui alla lettera *d*) sarà provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potrà eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto cinque per cento ».

b) Il numero 1) dell'art. 100 è sostituito dal seguente:

« 1) Diritto di statistica: trenta centesimi per ciascuna bolletta ».

c) All'articolo 100 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di gestione appaltata, i due terzi dell'importo del diritto di statistica di cui al n. 1, sono devoluti all'appaltatore ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. **902**.

Composizione delle Commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sulle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 16 maggio 1929-VII, n. 989, 25 giugno 1936-XIV, n. 1300, e 8 aprile 1937-XV, n. 568, con i quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

Visti i Regi decreti 18 aprile 1929-VII, n. 747, 16 maggio 1929-VII, n. 990, 27 luglio 1934-XII, n. 1320, e 3 maggio 1937-XV, n. 785, coi quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1913, n. 1368, 30 giugno 1921, n. 1122, 6 maggio 1928-VI, n. 1553, 25 aprile 1929-VII, n. 844, e 8 aprile 1937-XV, n. 573, nonchè i Regi decreti 5 luglio 1923-I, n. 1503, 25 aprile 1929-VII, n. 852, e 8 aprile 1937-XV, numeri 573 e 574, con i quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1895, che approva le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Visti i Regi decreti 16 giugno 1938-XVI, n. 1281, 8 aprile 1937-XV, n. 643, e 8 ottobre 1936-XIV, n. 1910, coi quali sono state approvate le norme per gli esami di concorso per il reclutamento e per l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

Visti i Regi decreti 6 dicembre 1937-XVI. numeri 2163 e 2338 relativi alla presidenza delle Commissioni di concorso di cui sopra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le comunicazioni e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1929, n. 989, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di ammissione al concorso per tenente nel Corpo del genio navale, è abrogato e sostituito come segue:

« Art. 1. — La Commissione esaminatrice per l'ammissione al concorso per tenente nel Corpo del genio navale è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale del Genio navale;

membri: un colonnello del Genio navale o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale del Genio navale; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 2.

L'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 568, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a capitano nel Corpo del genio navale, è abrogato e sostituito come segue:

« Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale del Genio navale;

membri: un ufficiale generale del Genio navale ed un colonnello del Genio navale o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, due ufficiali generali del Genio navale; un capitano di fregata; un maggiore del Genio navale;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 3.

L'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 25 giugno 1936-XIV, n. 1300, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a maggiore del Genio navale, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale del Genio navale;

membri: un ufficiale generale del Genio navale e due colonnelli o tenenti colonnelli del Genio navale o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, due ufficiali generali del Genio navale e un colonnello o tenente colonnello del Genio navale; un ufficiale superiore dello Stato maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 4.

L'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1929-VII, n. 990, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di ammissione al concorso per tenente nel Corpo delle armi navali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La Commissione esaminatrice per l'ammissione al concorso per tenente nel Corpo delle armi navali è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 5.

L'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 3 maggio 1937-XV, n. 785, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a capitano delle Armi navali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

membri: tre colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali e due colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

« Possono essere aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, di grado universitario ».

Art. 6.

L'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 18 aprile 1929-VII, n. 747, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a maggiore del Corpo delle armi navali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali;

membri: tre colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi ed armamenti navali, un ufficiale generale delle Armi navali e due colonnelli o tenenti colonnelli delle Armi navali; un capitano di vascello o di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 7.

L'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1913, n. 1368, modificato dai Regi decreti 6 maggio 1928-VI, n. 1553, e 25 aprile 1929-VII, n. 844, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La Commissione esaminatrice per il concorso di ammissione a tenente medico della Regia marina in servizio permanente effettivo è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università del Regno o primari di ospedali;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 8.

L'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 573, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a capitano medico, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 9.

L'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 30 giugno 1921, n. 1122, modificato con l'art. 2 del R. decreto 25 aprile 1929, n. 844, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a maggiore medico, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale medico;

membri: quattro ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico e tre ufficiali superiori medici;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 10.

L'art. 5 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503, modificato dal R. decreto 25 aprile 1929, n. 852, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di ammissione a tenente farmacista, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 5. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale

medico ed un ufficiale superiore farmacista; un maggiore medico; un professore di chimica farmaceutica;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 11.

L'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 8 aprile 1937, n. 574, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a capitano farmacista, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 12.

L'art. 9 del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503, modificato dal R. decreto 25 aprile 1929, n. 852, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9. — La Commissione esaminatrice per l'avanzamento a maggiore farmacista è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale medico;

membri: un colonnello medico ed un maggiore medico o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un generale medico ed un maggiore medico; due ufficiali superiori farmacisti;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 13.

L'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1895, riguardante la nomina della Commissione per l'ammissione nel Corpo di commissariato M. M., è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

« Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, di grado universitario ».

Art. 14.

L'art. 9 delle norme approvate con R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1895, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a capitano nel Corpo di commissariato M. M., è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale commissario;

membri: un colonnello commissario o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario; un ufficiale superiore di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata; due ufficiali superiori commissari;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

« Per gli esami di lingue sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle rispettive lingue, di grado universitario ».

Art. 15.

L'art. 15 delle norme approvate col R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1895, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a maggiore nel Corpo di commissariato M. M., è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 15. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: un colonnello commissario o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario; un ufficiale superiore di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata; due ufficiali superiori commissari;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

« Uno dei due ufficiali superiori commissari, membri, deve essere perito in merceologia.

« Per l'esame di materie giuridiche è aggregato alla Commissione, con voto, un professore civile delle materie, di grado universitario ».

Art. 16.

L'art. 3 delle norme approvate con R. decreto 8 aprile 1937-XV, n. 643, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a capitano di porto, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni, ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto; un ufficiale superiore di Stato Maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due ufficiali superiori del corpo delle capitanerie di porto;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 17.

L'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1910, riguardante la nomina della Commissione per gli esami di avanzamento a maggiore di porto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni, ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: due colonnelli di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto ed un colonnello di porto; un ufficiale superiore di Stato Maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata; un tenente colonnello di porto;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8° ».

Art. 18.

Qualora la presidenza delle Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sia conferita ad un ufficiale ammiraglio, questi non potrà essere meno anziano in grado dell'ufficiale generale o degli ufficiali generali chiamati a far parte delle Commissioni stesse.

Art. 19.

Sono abrogati i Regi decreti 6 dicembre 1937, n. 2163, e 6 dicembre 1937, n. 2338, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 903.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII, dell'efficacia del R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326, relativo al temporaneo aumento dei posti di assistente addetto navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1929-VIII, n. 2410;
Visto il R. decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1108;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2333;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina, e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'efficacia del R. decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2326, è prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 904.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato di 12 unità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I dodici sommergibili oceanici costruiti, nove presso la Società Cantieri Riuniti dell'Adriatico (Cantiere di Monfalcone) e tre presso la Società Tosi (Cantiere di Taranto) sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo rispettivamente i nomi di:

Marcello, Nani, Mocenigo, Veniero, Provana, Barbarigo, Emo, Morosini, Dandolo, Brin, Galvani, Guglielmotti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 905.

Estensione agli assistenti della Regia accademia navale delle norme in vigore per l'assunzione degli aiuti e degli assistenti universitari nei ruoli dei professori dei Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11, 4° comma, del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 2135;

Visto l'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di regolare l'assunzione degli assistenti di ruolo della Regia accademia navale nei ruoli dei profesori delle Regie scuole d'istruzione media;

Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina, di concerto con i Ministro per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dall'anno scolastico 1938-39, agli assistenti appartenenti al ruolo del personale civile insegnante della Regia accademia navale, nominati in seguito a concorso, sono estese tutte le norme in vigore per l'assunzione degli aiuti e degli assistenti universitari nei ruoli dei professori dei Regi istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 118. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 906.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore Mercedarie, in Farnese (Viterbo).

N. 906. R. decreto 4 aprile 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore Mercedarie, in Farnese (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 30 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 907.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Diocesi o Eparchia di rito greco-bizantino di Piana dei Greci (Palermo).

N. 907. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 26 ottobre 1937-XV, integrata con decreto del 23 luglio 1938-XVI della Sacra Congregazione della Chiesa Orientale, relativo alla erezione della Diocesi o Eparchia di rito greco-bizantino di Piana dei Greci (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti alla: ghisa grigia in getti, acciaio in getti e acciai semplici da fucina; qualità, prescrizioni, prove (Tabelle UNI dal n. 668 al 676 inclusi).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, alle Società Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 668-670 - 18 gennaio 1938-XVI: Getti ordinari di ghisa grigia - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 3 tabelle).

UNI 671-672 - 18 gennaio 1938-XVI: Getti di acciaio semplice ordinario - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 673-674 - 18 gennaio 1938-XVI: Acciaio semplice ordinario, da fucinare - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 675-676 - 18 gennaio 1938-XVI: Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fucinare - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di 2 tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari, che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, sempre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni;

b) quando si tratti di introdurre tipi di materiali nuovi che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiesta l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(2883)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 giugno 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti alle prove su filati e ritorti (Tabelle UNI dal n. 687 al 698 inclusi).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obblico di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 giugno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la esecuzione delle prove e delle verifiche da farsi sui filati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 687 — 18 gennaio 1938-XVI: Prove sui filati - Elenco delle prove - Norme generali di prova.

UNI 688-692 — 18 gennaio 1938-XVI: Prove sui filati - Titolazione. Regolarità di titolo - Determinazione del titolo. Tolleranze (fascicolo unico di 5 tabelle).

UNI 693 — 18 gennaio 1938: — Prove sui filati - Determinazione della torsione.

UNI 694 — 18 gennaio 1938-XVI: Prove sui filati e sui tessuti - Esame microscopico della natura della fibra.

Inoltre per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui sopra, la designazione della torsione dei filati e ritorti e l'indicazione grafica dei titoli e torsioni, devono essere fatte secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

UNI 695 — 18 gennaio 1938-XVI: Designazione della torsione dei filati.

UNI 696-698 — 27 aprile 1938-XVI: Indicazione convenzionale dei titoli e delle torsioni dei filati (fascicolo unico di 3 tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Salvo per le Amministrazioni dello Stato, le quali hanno esperti e laboratori proprii, gli esperti ai quali affidare, secondo le disposizioni dell'unificazione UNI 687, punto 7, la esecuzione delle prove in cui entra il giudizio dell'esaminatore, devono essere scelti in base alla loro particolare competenza, fra gli iscritti all'albo dei Chimici o degli Ingegneri o dei Periti industriali chimici o tessili.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI, di Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

(2884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 74 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE

4245. — Decreto Ministeriale 16 giugno 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 2 maggio 1939-XVII, è annullato. — La Soc. Metallurgica Italiana, anonima, in Milano è autorizzata a trasferire dal proprio stabilimento di Livorno a quello di Fornaci di Barga due macchine Tube Reducing di cui una da 1 1/2 e l'altra da 1 e 1/4 ed una macchina raddrizzatrice per raddrizzare tubi e sbarre.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIO ELETTRICHE

4246. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Ing. Pasterk G. & C. con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Milano un impianto per il montaggio e costruzione di parti staccate radiofoniche, non è accolta.

4247. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Fumagalli Giovanni con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Milano, un impianto per la costruzione di apparecchi per misure elettroterapiche e radioelettriche, non è accolta.

4248. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Dr. Mario Coppola, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto in Roma per la fabbricazione di pile elettriche non è accolta.

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE E VOCI PER ARMONICHE

4249. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, la ditta Cav. Settimio Soprani & Figli, con sede in Castelfidardo è autorizzata ad installare nella propria fabbrica di armoniche in Castelfidardo, una sega circolare e una limatrice.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO

4250. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Officine di Villar Perosa con sede in Torino è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Villar, n. 4 torni ed una macchina fucinatrice.

4251. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Molle De Vecchi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Milano con l'installazione di nuovo macchinario per produrre molle speciali di alta precisione.

4252. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Attilio Benigni, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Roma per la fabbricazione di viteria e di pezzi torniti vari per l'istallazione di nuovo macchinario.

4253. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Miegge Alfredo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria attrezzatura tecnica adibita alla produzione di viterie tornite, installando una ricalcatrice elettrica ed un bilanciere per la sbavatura e rifinitura.

4254. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Officine Elettromeccaniche Puglioli & C., con sede in Ferrara, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento in Ferrara un tornio a revolver per la fabbricazione di viti, in sostituzione di un altro tornio esistente.

4255. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Viterie e Minuterie di Precisione con sede in Torino è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica in Torino con la istallazione di nuovo macchinario.

4256. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Officine di Sesto S. Giovanni e Valsecchi Abramo, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire due forni elettrici installati nel proprio stabilimento, nel reparto per la smaltatura di vasche da bagno.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI

4257. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Mancini Giovanni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire alcune macchine utensili per la fabbricazione di minuterie metalliche, già installate nella sua officina meccanica.

4258. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Capurso Giovanni, con sede in Molfetta, è autorizzata ad installare una rettificatrice ed un tornio monopuleggia nella propria officina meccanica in Molfetta, al fine di estendere la propria attività anche alla rettifica dei cilindri ed alla costruzione dei pistoni di motori marini, ed industriali.

4259. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Germi & Corradi, con sede in Cislago (Varese), è autorizzata ad esercire in Cislago un piccolo laboratorio per la costruzione di pompe ed impugnature per cicli.

4260. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta F.lli Fossati, con sede in Macherio (Milano), è autorizzata ad esercire delle macchine installate nella propria fabbrica di catene, pompe, reggiselle per biciclette, in Macherio.

4261. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Chies Silvio, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere la propria attività alla fabbricazione di freni per biciclette, segnalatori stradali, leve per cambio marcia automobili, ventilatori per motori e relative puleggie, colonne per pensiline stradali.

4262. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Girlando Ing. Emanuele, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento con l'installazione di altro macchinario per la fabbricazione di fari per autoveicoli e moto, fanalini targa, e segnalatori di direzione.

4263. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta «Rhibò» Fabbrica Parafanghi Automobili di Ruggero Hilde, con sede in Bologna, è autorizzata ad esercire nuove macchine installate nella propria officina di Bologna, per la costruzione di pezzi metallici per carrozzerie.

4264. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Ettore Nassetti, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Arezzo una officina meccanica per la fabbricazione di accessori per motori di aereo.

4265. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Aeronautica Sicula, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Palermo, adibito alle costruzioni aeronautiche.

4266. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Cantieri d'Aeroporto, con sede in Brindisi, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Brindisi installando nuovo macchinario.

INDUSTRIA DEI CONCIMI E DEGLI ANTICRITTOGAMICI

4267. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Soc. An. Etruria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto destinato alla fabbricazione di polvere anticrittogamica a base di ossicloruro di rame, in Campiobbi, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA INORGANICA

4268. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la Soc. Nazionale Chimica, con sede in Milano, è autorizzata a riorganizzare la propria fabbrica di acido solforico di Milano-Bovisa, aumentandone la capacità produttiva del 10 %.

4269. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta A. e C. di Cosmo Sancilio, con sede in Molfetta (Bari), è autorizzata ad installare in Molfetta un impianto per la fabbricazione di silicato sodico (vetro solubile).

4270. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Cooperativa Cremonese per la Fabbricazione dei Concimi Chimici, con sede in Cremona, è autorizzata ad installare un impianto per la produzione di fluosilicati vari presso il proprio stabilimento di Soresina.

4271. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale il dott. Giorgio Mezzetti, con sede in Bologna, è autorizzato ad allestire impianti di ricupero d'argento da liquidi di fissaggio e da filmi, lastre, carte fotografiche, in varie città italiane e un impianto per l'ottenimento di argento metallico in Bologna da predetti materiali

4272. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta « Osiride » Stabilimento per l'Industria Chimica di G. Fasoli, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Gorla Minore (Varese), per la produzione di arseniato e carbonato di piombo.

4273. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Ossidi Metallici, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare nel proprio stabilimento di Cannobio (Novara) il proprio impianto per la fabbricazione di prodotti opacizzanti intermedi e correttivi per smalti e vetri.

INDUSTRIA DEL CLORO ELETTROLITICO E DERIVATI

4274. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Soc. Italiana Brevetti Industriali S.I.B.I., con sede in Carasco (Genova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Carasco loc. S. Pietro un impianto elettrolitico per la preparazione di detersivi a base di ipocloriti solidi e di disinfettanti al cloro, non è accolta.

4275. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Giuseppe Giani, con sede in Fagnano Olona (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Fagnano Olona (Varese) un impianto elettrolitico per ipoclorito sodico, non è accolta.

INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI

4276. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Prat del sig. Amedeo Prat, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, un impianto per la produzione di ossigeno compresso, non è accolta.

4277. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Ruggero Magliaretta, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Venezia, un impianto per la produzione di ossigeno compresso, non è accolta.

4278. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Vannisanti Domenico, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Roma un impianto per la produzione di ossigeno compresso, non è accolta.

4279. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda del sig. Pietro Bottini, per sè e per una costituenda Società Varesina Ossigeno, con sede in Varese, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire, in Varese, impianti per la produzione di ossigeno compresso e di acetilene disciolto, non è accolta.

4280. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda del cav. Ettore Gismondi, con sede in Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Modena, un nuovo impianto per la produzione di ossigeno compresso, non è accolta.

4281. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Forniture Ossigeno S.A.F.O., con sede in Vittorio Veneto, è autorizzata a trasferire il proprio impianto per la produzione di ossigeno compresso, da Vittorio Veneto ad Udine.

4282. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Santi e C., con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di ossigeno compreso, non è accolta.

4283. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della Soc. Italiana Ossigeno ed altri Gas, con sede in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione per installare in Padova un nuovo impianto per produrre ossigeno compresso, non è accolta.

4284. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Catalano Gabriele, con sede in Grosseto, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un nuovo impianto per produrre ossigeno compresso, non è accolta.

4285. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Fabbriche Riunite Ossigeno « Fro », con sede in Verona, è autorizzata ad ampliare in Ferrara i propri impianti per ossigeno compresso trasferendoli con l'occasione in un unico stabilimento.

4286. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la Soc. Lavorazione Olii Industriali « S.L.O.I. » con sede in Bologna è autorizzata ad allestire in Trento un nuovo impianto per la produzione di bicloro-bifluoro-metano, e relativi prodotti intermedi.

INDUSTRIA DEI COLORI, LACCHE, INCHIOSTRI ED AFFINI

4287. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la Soc. Industriale di Quarto al Mare (SIQUAM), con sede in Genova-Quarto dei Mille, è autorizzata ad esercire in Quarto dei Mille, un forno, già installato, in sostituzione di un altro preesistente, per la preparazione di ossido di zinco.

4288. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Colorificio Testera, con sede in Pavia, è autorizzato ad allestire, in Pavia, un impianto per fabbricare un pigmento per bianco per vernici a base di solfuro di zinco ed ossido di titanio.

4289. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. « I.C.L.E.A. » Industria Colori Luminosi ed Affini, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un nuovo impianto per colori fosforescenti.

4290. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Ing. Egone Bruckner, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un nuovo impianto per emulsioni per vernici e simili, per vernici e smalti industriali, per pasta di pigmenti colloidali per vernici ininfiammabili, per resine e vernici resistenti ai carburanti.

4291. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta S.A.V.I.A. Soc. An. Vernici Italiane Acetilnitrocellulosa, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nello stabilimento di Milano, nuovo macchinario destinato alla fabbricazione di vernici grasse e smalti speciali.

4292. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda del sig. Montonati Carlo, con sede in Gallarate (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione al fine di allestire in Gallarate un impianto per la produzione di inchiostri da stampa non è accolta.

4293. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta S.A.I.C.A. Soc. An. Italiana Colori e Affini, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare in Milano impianti per fabbricare vernici isolanti, colori minerali, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA

4294. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Dott. Giuseppe Ziliotto e C., « Industria Chimico Agraria per lo Sfruttamento del Piretro Dalmato », con sede in Zara, è autorizzata ad allestire in Zara, loc. Ceraria, un impianto per la fabbricazione di estratti concentrati di piretro.

4295. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Soc. Italiana Concianti ed Affini, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Apuania, un nuovo impianto per estratti concianti da castagno e da radici e scorze vegetali nazionali, non è accolta.

4296. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la S.A.I.P.A.C. Soc. An. Italiana Prodotti Autarchici per Calzaturifici, con sede in Savona, è autorizzata ad allestire in Albissola Capo un impianto per prodotti chimici speciali (colle e mastici speciali per calzaturifici a base di caseina, di proteine, di gomma e di resine).

INDUSTRIA DEL CATRAME E DERIVATI

4297. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Giovanni Anselmi, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, un impianto per la distillazione del catrame e per la lavorazione dei sottoprodotti, non è accolta.

INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI

4298. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Canesi Rinaldo, con sede in Monza, è autorizzata ad allestire in Desio (Milano), un impianto di estrazione di grasso dai fondi di caffè.

4299. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Elena Maresca di Serracapriola, con sede in Sorrento, è autorizzata ad utilizzare il proprio impianto di estrazione al solvente, sito in Sorrento loc. Capo, per il recupero di grasso dai fondi di caffè.

INDUSTRIA DEL FREDDO

4300. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale il comune di Imperia, è autorizzato ad allestire un impianto frigorifero, presso il Mercato coperto di Imperia-Oneglia, per la conservazione del pesce, frutta, e verdura.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE

4301. — Decreto Ministeriale 16 giugno 1939-XVII, col quale la S. A. Calzificio Rusconi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Castano Primo, mediante l'installazione di otto telai Cotton unitari, e del relativo macchinario accessorio.

4302. — Decreto Ministeriale 12 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Soc. Serica Trudel Acc. Semplice con sede in Sarnico (Bergamo), è autorizzata ad allestire in Sarnico per sè e per la Società da costituirsi una fabbrica di calze a telaio con soli 2 telai Cotton da 28 teste ciascuno di finezza 55 gg., 3 rimagliatrici e 3 cucitrici. La richiesta per installare altri 4 telai Cotton, 3 rimagliatrici e 9 cucitrici, non è accolta.

4303. — Decreto Ministeriale 10 aprile 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Silko, con sede in Zurigo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nella zona industriale di Ferrara, una nuova fabbrica di calze con telai Cotton non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO

4304. — Decreto Ministeriale 16 giugno 1939-XVII, col quale la ditta Orlando Ricci & F.lli, con sede in Apuania, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Apuania, una vetreria per la fabbricazione di damigiane e bottiglie.

(2825)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 141

del 27 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,622
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,581
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,575
Id. Id. 5 % (1936)	94,50
Rendita 5 % (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,45
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,95
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 439.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita consolidato 3.50 % (1906), n. 172123, di annue L. 70, e n. 445808 pure di annue L. 70, intestati a Iachelli Salvatore fu Benedetto domiciliato a Francofonte (Siracusa), ipotecati per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di notaio, che portano a tergo del primo foglio una dichiarazione di consenso al tramutamento in data 21 marzo 1937, con delega al Banco di Sicilia, sede di Siracusa, pel ritiro delle cartelle.

Tale dichiarazione firmata da Iachelli Eugenia, con autentica del notaio Cassarino di Francofonte è però inammissibile a sensi delle disposizioni regolamentari sul Debito pubblico.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2917)

Diffida per commutazione di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 440.

E' stata presentata per la commutazione in titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % la quietanza n. 857.109, prima serie, di L. 116,70 emessa il 31 marzo 1937-XV dall'Esattoria di Melfi, in corrispondenza del versamento della prima rata della quota di sottoscrizione attribuita alla ditta Lasala Mariantonia fu Pietro ed inscritta all'art. 87 del ruolo-fabbricati del comune di Melfi messo in riscossione il 7 febbraio 1937-XV.

Essendo tale quietanza mancante della metà inferiore del foglio costituente la quietanza medesima, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, il detto mezzo foglio di quietanza rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione di commutazione della quietanza in titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2918)

Diffida per smarrimento di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 441.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1939 di L. 367,50 relativa alla rendita del Prestito redimibile 3.50 % (1934) n. 395354 di annue L. 735 a favore di De Marinis Amalia di Gaetano, moglie di Cesarini Pindaro, domiciliato a Roma, con vincolo dotale.

Ai termini degli articoli 4 del R decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

(2920)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di obbligazione danneggiati terremoto.

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle obbligazioni « danneggiati terremoto » n. 694, di L. 23.731,25 e n. 695 di L 45.597,60 in data 26 agosto 1925, con scadenza nell'esercizio 1926-27, intestate al signor Chimirri Luigi di Luigi-Filippo per la riparazione di due case in Serra S. Bruno, site in via Chimirri n. 2, e nel piazzale di Fizzi, riportate in catasto all'art. 5425, con l'imponibile rispettivamente di L. 30 e di L. 1500, pagabili presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà all'emissione di due nuove obbligazioni al nome del signor Chimirri Luigi di Luigi-Filippo.

(2922)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 436.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4500 — Data: 2 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Polidoro Ottaviano fu Eligio — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5204 — Data: 23 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Barone Nicola di Giovannina — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9384 — Data: 13 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Puccinelli Armando di Angelo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2896 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Pellegrino Pasquale fu Pantaleo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3005 — Data: 16 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. D. P. — Intestazione: Corvino Giovanna fu Leonardo — Titoli del debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9344 — Data: 8 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Rocchi Burlamacchi Giulio — Titoli del debito pubblico: quietanze, L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1301 — Data: 11 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Connio Enzo fu Giuseppe Camillo — Titoli del debito pubblico: 3 obbligazioni Venezia 3,50, capitale L. 16.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 438.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 10 gennaio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Maltese Giovanni fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: una cartella consolidato 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 27 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Rosa Amedeo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cartelle consolidato 5 per cento, capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5139 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Alleva Romolo fu Tito — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 8 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Ferrario Carlo di Ernesto — Titoli del Debito pubblico: una cartella Littorio 5 per cento, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 540 — Data: 18 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Pansa Nicola ed altri — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento, rendita L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2369 — Data: 24 luglio 1905 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Pulcio-Loffredo Gaetano di Michele per conto della Chiesa delle Anime del Purgatorio in Messina — Titoli del Debito pubblico: tre certificati dei Comuni di Sicilia: n. 4346, rendita L. 2282,32; n. 5041, rendita L. 676,52; n. 4767, rendita L. 175,92.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4807 — Data: 9 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Pellicano Angelo fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: una quietanza, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1380 — Data: 11 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ridolfi Francesco di Rodolfo — Titoli del Debito pubblico: un certificato redimibile 3,50 per cento, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 8 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Banco di Napoli di Cosenza per conto della Sezione del Credito Agrario — Titoli del Debito pubblico: due certificati consolidato 5 per cento, rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 8 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Banco di Napoli di Cosenza per conto della Sezione del Credito Agrario — Titoli del Debito pubblico; un certificato consolidato 3,50 per cento. rendita L. 3,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — data: 15 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pontiero Vasco fu Salvatore per conto della Società Trezza anonima per azioni — Titoli del Debito pubblico: otto cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 170.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3447 — Data: 24 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, filiale di Mantova — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18433 — Data: 15 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Huber Nelly di Oscar in Zanda — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 13.700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2921)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	300648	Espositura del Beneficio di Plazzoles (Platzers) (V.T.)	L.	20 —
	3 1788			10 —
Id.	358257	Beneficio Daniele Mayr in Anna di Sotto (Unterinn) in comune di Renon (Trento)	»	110 —
Cons. 3,50 % (1906)	114347	Comune di Miglionico (Potenza)	»	7 —
Id.	172476	Comune di Miglionico (Potenza). Ipotecata a favore delle Regie poste per cauzione di Lopergolo Domenico in qualità di portalettere	»	7 —
Cons. 3,50 % (1902)	18608	Congregazione di carità di Miglionico (Potenza)	»	14 —
Id.	29591	Comune di Miglionico (Potenza). Vincolati art. 2 legge 15 agosto 1867, n. 3848, decreto 26 gennaio 1907, Ministero grazia e giustizia e culto		255,50
	40518			255,50
	20409		»	154 —
Cons. 5 %	378771	Comune di Miglionico (Potenza)	»	40 —
	505537	Idem	»	60 —
Cons. 3,50 % (1906)	258280	Congregazione di carità di Miglionico	»	10,50
	276978	Idem	»	3,50
	339200	Idem	»	28 —
	547689	Idem	»	21 —
	613883	Idem	»	28 —
Cons. 4,50 %	21970	Idem	»	12 —
	19804	Idem	»	3 —
Cons. 3,50 % (1902)	33107	Idem	»	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	682232	Idem	»	42 —
Cons. 4,50 %	11296	Idem	»	180 —
Cons. 5 %	175722	Idem	»	65 —
Prest. Naz. 4,50 %	12317	Idem	»	45 —
Cons. 5 % (Littorio)	26396	Idem	»	10 —
Cons. 3,50 % (1906)	722955	Falciola Francesco di Giuseppe	»	35 —
Rendita 5 %	18956	Earley Margherita fu Giacomo, moglie di Seregni Giovanni dom in Milano	»	250 —
Cons. 5% (P. C.)	11061	Giantomasso Giovanni fu Sabatino dom. a Villa S. Lucia degli Abruzzi (Aquila)	»	20 —
Redimibile 3,50 %	220186	Conte Filomena fu Aniello ved. di Lepore Nicola dom. in Napoli	»	1228,50
Rendita 5 %	3525	Perdichizzi Margherita fu Antonio, moglie di Foderà Raffaele dom. a Roma. Vincolato per dote	»	2065 —
Cons. 3,50 % (1906)	289747	Torreano Marta di Pietro ved. di Bessolo Antonio dom. in Torino	»	87,50
Id.	277720	Bessolo Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Torreano Marta di Pietro ved. Bessolo Antonio dom. in Scarmagno (Torino)	»	98 —
Id.	562533 Solo per la proprietà	Levreri Emanuele di Tomaso, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rivarolo Ligure (Genova). Con usufrutto vit. a favore di Tubino Rosa fu Giacomo ved. di Carcsio Luigi dom. a Sampierdarena (Genova)	»	80,50
Redimibile 3,50 %	256578	Cannarsa Camilla fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre De Felice Luisa di Antonio ved. di Cannarsa Camillo dom. a Termoli (Campobasso)	»	430,50
Rendita 5 %	151443	Tiberti Rosa fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Corona Velia fu Clemente ved. Tiberti dom. a Monterotondo (Roma)	»	640 —
Id.	151444	Tiberti Pietro fu Giovanni, minore ecc., come sopra	»	160 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2598)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Littoria

Con R. decreto 8 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1939, registro n. 9, foglio n. 290, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica di Littoria mediante l'aggregazione di cinque zone e del territorio di Valmontorio, della complessiva superficie di ettari 21.534.

(2923)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Vaso Gattinardo » in provincia di Brescia

Con R. decreto 15 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1939, al registro n. 9, foglio n. 281, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica « Vaso Gattinardo », con sede in comune di Mairano provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 47 ditte, con un comprensorio di 299.32.50 ettari è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il 24 aprile 1938 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2924)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Littorio », in liquidazione, con sede in Aragona (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 28 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Littorio », in liquidazione, con sede in Aragona (Agrigento), il sig. Vincenzo Cassaro fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2914)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido (Bolzano)

Nella seduta tenuta il 6 giugno 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido (Bolzano) il sig. Giuseppe Wiesthaler fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2915)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro)

Nella seduta tenuta l'8 giugno 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro) il signor Nicolino Piras di Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2916)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1938-XVI, con il quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV, in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto 22 marzo 1939-XVII, n. 7068, col quale la condotta medica del comune di Mammola venne assegnata al dottor Severino Sansotta;

Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto essendogli stata assegnata altra condotta;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Accertato che il dottor Russo Aurelio fu Domenico che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Mammola e che interpellato ha dichiarato, con domanda in data 6 c. m. di accettare la nomina a medico condotto del comune di Mammola;

Decreta:

Il dott. Russo Aurelio fu Domenico è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Mammola.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Mammola sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo della Prefettura e del comune di Mammola.

Reggio Calabria, addì 13 giugno 1939-XVII

Il prefetto: D'ANDREA

(2732)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1938-XVI, col quale approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV, in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di ugual data e numero col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Stignano il dottor Rocco Trungadi;

Ritenuto che il predetto dottore ha rinunziato al posto essendogli stata assegnata altra condotta;

Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Accertato che il dottor Vincenzo Barillaro di Francesco che segue nella graduatoria aveva indicato in ordine di preferenza prima la condotta di Stignano e che interpellato ha dichiarato con domanda in data 2 corrente mese di accettare la nomina a medico condotto del comune di Stignano;

Decreta:

Il dottor Vincenzo Barillaro di Francesco è designato per la nomina a titolare della condotta medica del comune di Stignano.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Stignano sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Stignano.

Reggio Calabria, addì 13 giugno 1939-XVII

Il prefetto: D'ANDREA

(2733)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.